RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nelle cause 23 e 24/87 *

I — Antefatti e procedimento

Con contratti, rispettivamente dell'8 maggio e del 1° aprile 1981, le signore Mareile Aldinger e Gabriella Virgili sono state assunte, in qualità di agenti temporanei, dal Parlamento europeo. Esse venivano assegnate al gruppo del Partito popolare europeo (in prosieguo: « PPE »). Il contratto indicava Lussemburgo come sede di lavoro.

A seguito delle discussioni svoltesi a partire dal 1984, il 10 luglio 1985 l'ufficio di presidenza del gruppo del PPE decideva di procedere al trasferimento a Bruxelles dei consiglieri al seguito delle commissioni parlamentari e delle loro segretarie, non appena fossero disponibili gli uffici necessari. Nella riunione del 17 giugno 1986, la presidenza del gruppo del PPE confermava detta decisione, pur rinviandone l'applicazione, per motivi sociali, a partire dal luglio 1987. Il 1° luglio 1986 il trasferimento a Bruxelles veniva ulteriormente confermato dalla presidenza del gruppo del PPE. In tale occasione, si precisava altresì che:

« Al fine della piena considerazione dei problemi sociali degli interessati, e in particolare dei problemi scolastici, detto trasferimento avrà luogo nel luglio 1987.

Il segretario generale ne ha già dato comunicazione orale al comitato del personale e agli interessati, in occasione dell'assemblea del personale svoltasi a Lussemburgo il 29 giugno.

Il comitato del personale ha ribadito una serie di esigenze già fatte presenti nel 1985, con lettera 19 luglio 1985, e nel 1986, con lettera 23 maggio 1986.

Il segretario generale è incaricato di informare per iscritto il personale interessato.

Rimarranno quindi a Lussemburgo l'ufficio di ricerca e documentazione e l'ufficio finanziario. »

Con lettera 16 luglio 1986 il segretario generale del gruppo, sig. Sergio Guccione, in adempimento del mandato ricevuto dalla presidenza, informava gli agenti interessati, fra i quali le signore Aldinger e Virgili, che il trasferimento a Bruxelles sarebbe avvenuto nel luglio 1987 alla fine dell'anno scolastico. In detta lettera, il sig. Guccione precisava di essere pronto ad esaminare con ogni interessato le soluzioni di eventuali problemi personali e che si sarebbe tenuto conto dei suggerimenti del comitato del personale, nell'applicazione del provvedimento di trasferimento.

Con lettera 7 settembre 1986, indirizzata al segretario generale del gruppo, la sig. ra Aldinger dichiarava di prendere atto del proprio trasferimento, previsto per il luglio 1987. Ella chiedeva tuttavia a detto segretario generale di « tener conto dei suoi interessi in modo più approfondito », e dunque — considerata la sua situazione familiare e in conformità del principio del volontariato in caso di trasferimento menzionato in una comunicazione del segretario generale del PE (documento PE 107.136) — di voler « prorogare la sua attività a Lussemburgo al-

* Lingua processuale: il francese.

meno fino alla scadenza del contratto di lavoro del coniuge » (prevista per l'inizio del 1989) e di « avviare su tale istanza, secondo gli artt. 90 e seguenti dello statuto del personale, le trattative » di cui alla lettera 16 luglio 1986 del sig. Guccione.

Con lettera 17 settembre 1986 anche la sig. ra Virgili si rivolgeva al segretario generale del gruppo del PPE proponendo un « formale ricorso ai sensi degli artt. 90 e seguenti dello statuto » contro la comunicazione del proprio trasferimento a Bruxelles. Pur riferendosi alla necessità di applicarle il principio del volontariato menzionato nel documento PE 107.136, la sig. ra Virgili precisava che il proprio ricorso non era diretto « contro il trasferimento stesso », ma mirava piuttosto a ottenere un « rinvio sufficiente » per « risolvere problemi di carattere familiare ».

In data 29 ottobre 1986 il presidente del gruppo del PPE rispondeva alle citate lettere delle sig. re Aldinger e Virgili.

Nelle sue risposte, il presidente del gruppo del PPE constatava che le ricorrenti avevano presentato le loro lettere ai sensi dell'art. 90 dello statuto del personale relativo ai reclami contro una decisione dell'autorità e affermava di considerarle come indirizzate alla propria persona, in qualità di APN. Pur confermando di aver riesaminato il fascicolo delle ricorrenti, egli sottolineava che le decisioni di trasferimento in causa « rientrano nel potere di organizzazione che lo statuto del personale (in particolare l'art. 7) conferisce all'APN » e che il trasferimento a Bruxelles « risponde ad esigenze di razionalizzazione e di efficacia del servizio dei lavori parlamentari ». Egli faceva infine osservare che il termine del 1° luglio 1987 concesso per il trasferimento manifestava la volontà di « tener pienamente conto dei problemi personali e familiari » dei dipendenti interessati.

A seguito di dette comunicazioni del presidente del gruppo del PPE, le signore Aldinger e Virgili hanno proposto i presenti ricorsi registrati in cancelleria il 28 gennaio 1987.

Con ordinanza 13 maggio 1987, la Corte, prima sezione, ha deciso di riunire le cause ai fini del procedimento e della sentenza.

Con memorie depositate il 1° aprile 1987, il Parlamento sollevava in ciascuna causa eccezioni d'irricevibilità. Con decisione della Corte 6 luglio 1987, l'esame di dette eccezioni d'irricevibilità è stato rinviato al merito.

Con atti introduttivi depositati il 4 giugno 1987 le signore Aldinger e Virgili hanno presentato domanda di sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate.

Con ordinanza del presidente della prima sezione, 22 giugno 1987 (causa 23/87 R, Racc. pag. 2841, e causa 24/87 R, Racc. pag. 2847) le decisioni contenute nelle lettere 16 luglio 1986 del segretario generale del gruppo del PPE e in quelle del 29 ottobre 1986 del presidente del gruppo del PPE in cui si dispone il trasferimento delle ricorrenti a Bruxelles dal 1° luglio 1987 venivano sospese e si riservava la decisione sulle spese dei procedimenti sommari.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (prima sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza istruttoria preliminare.

II — Conclusioni delle parti

La *sig. ra Aldinger* conclude che la Corte voglia:

« a) Annullare le decisioni adottate:

— nell'ambito del gruppo del PPE, nel giugno 1984,

— dall'ufficio di presidenza del gruppo del PPE, il 10 luglio 1985,

— dalla presidenza del gruppo del PPE, il 17 giugno 1986 e il 1° luglio 1986,

— dal segretario generale del gruppo del PPE, il 16 luglio 1986,

e annullare la decisione di rigetto, 29 ottobre 1986, del presidente del gruppo del PPE;

b) condannare la parte convenuta alle spese ».

La *sig. ra Virgili* conclude che la Corte voglia:

« a) Annullare le decisioni adottate:

— nell'ambito del gruppo del PPE, nel giugno 1984,

— dall'ufficio di presidenza del gruppo del PPE, il 10 luglio 1985,

— dall'ufficio di presidenza del gruppo del PPE, il 17 giugno 1986 e il 1° luglio 1986,

— dal segretario generale del gruppo del PPE, il 16 luglio 1986,

e annullare la decisione di rigetto, 29 ottobre 1986, del presidente del gruppo del PPE;

b) concedere alla ricorrente un adeguato rinvio con riguardo alla propria situazione personale, ma in ogni caso fino al 1° gennaio 1989;

c) condannare la parte convenuta alle spese ».

Il *Parlamento europeo* conclude che la Corte voglia:

« — dichiarare i ricorsi irricevibili;

— in subordine, dichiararli infondati;

— respingerli;

— decidere sulle spese in conformità delle pertinenti disposizioni statutarie ».

III — Mezzi e argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

Il *Parlamento europeo* eccepisce l'irricevibilità dei ricorsi. Esso sostiene che le lettere della sig. ra Aldinger e della sig. ra Virgili, datate rispettivamente il 7 e il 17 settembre

1986, non debbono essere considerate reclami amministrativi ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, ma domande ai sensi del n. 1 del medesimo articolo. Al riguardo, esso fa valere che dette lettere non contestano la decisione di trasferimento in causa e che il loro reale oggetto, risultante tanto dalla loro formulazione quanto dal loro contenuto, consiste esclusivamente nella richiesta di un più lungo termine per l'esecuzione del trasferimento a Bruxelles.

Il Parlamento sottolinea inoltre che, invocando il rinvio del trasferimento, le signore Aldinger e Virgili hanno semplicemente accolto l'offerta, fatta dal segretario generale del gruppo del PPE nella lettera 16 luglio 1986, di esaminare la soluzione dei problemi personali dei dipendenti interessati dal trasferimento.

Il Parlamento europeo osserva poi che, con lettera 29 ottobre 1986, il presidente del gruppo del PPE ha respinto la richiesta delle ricorrenti di un rinvio del loro trasferimento. Poiché contro tale decisione di rigetto le signore Aldinger e Virgili non hanno presentato reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, i loro ricorsi sono irricevibili, per difetto di previo reclamo amministrativo.

Le *ricorrenti* contestano l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Parlamento osservando, innanzitutto, che l'art. 90, n. 1, dello statuto si riferisce solo agli atti d'iniziativa del dipendente, mentre l'art. 90, n. 2, riguarda i reclami contro atti d'iniziativa dell'amministrazione. Ebbene, nel caso di specie, le ricorrenti hanno reagito, con lettere 7 e 17 settembre 1986, alla decisione con cui il Parlamento imponeva loro il trasferimento a Bruxelles. In tali circostanze, le lettere summenzionate non potevano che essere considerate dei reclami ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto.

Del resto, il presidente del gruppo del PPE, prendendo posizione, nelle comunicazioni del 29 ottobre 1986, sulla fondatezza di tutte le decisioni di trasferimento a Bruxelles dei dipendenti prese dagli organi del gruppo del PPE, ha dimostrato che non intendeva rispondere ad una domanda ai sensi del n. 1 dell'art. 90, ma ad un reclamo ai sensi del n. 2.

Le ricorrenti sottolineano infine che il riferimento delle citate lettere al principio del volontariato in caso di trasferimento, menzionato dal documento PE 107.136, dimostra senza possibilità di equivoco ch'esse intendevano contestare il loro trasferimento a Bruxelles.

Sul merito

In *via principale*, le *ricorrenti* sostengono che il trasferimento a Bruxelles costituisce inadempimento della clausola del loro contratto di lavoro indicante Lussemburgo come sede di lavoro.

In subordine, le ricorrenti osservano che tutte le citate decisioni del gruppo del PPE sul loro trasferimento a Bruxelles sono illegittime, in quanto adottate:

a) senza previa consultazione del comitato paritetico;

b) in contrasto col principio del volontariato in caso di trasferimento, contemplato nella comunicazione del segretario generale del Parlamento 16 luglio 1986 (doc. PE 107.136);

c) senza aver previamente sentito le interessate, come disposto dall'art. 38 dello statuto;

d) senza tener conto, nella selezione dei dipendenti da trasferire, dei criteri di razionalizzazione e di efficacia del servizio, in quanto non si era assicurata l'unitarietà del servizio, avendo trasferito numerosi consiglieri senza la loro segretaria/assistente.

Le ricorrenti rilevano inoltre che ciascuna delle decisioni in causa presenta vizi specifici.

In particolare, la decisione del giugno 1984 del gruppo del PPE è illegittima in quanto non adottata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 10 del regolamento interno del gruppo.

La decisione 10 luglio 1985 dell'ufficio di presidenza del gruppo del PPE è illegittima per vizio genetico (in quanto fondata su una dichiarazione non veridica del presidente del gruppo, secondo la quale le interessate avevano dato il loro consenso al trasferimento a Bruxelles) ed in quanto adottata da un organo irregolarmente costituito (il numero dei vicepresidenti dell'ufficio di presidenza era superiore a quello indicato dall'art. 11 del regolamento interno del gruppo del PPE).

Le decisioni 17 giugno e 1° luglio 1986 della presidenza sono parimenti illegittime per vizi genetici e in quanto adottate da un organo irregolarmente costituito; esse sono inoltre viziate da eccesso di potere, poiché la presidenza dispone solo di un potere d'esecuzione delle decisioni dell'ufficio di presidenza.

La decisione 16 luglio 1986 del segretario generale del gruppo del PPE, qualora non costituisca una semplice notificazione di precedenti decisioni, andrebbe annullata per eccesso di potere, poiché il regolamento interno del gruppo del PPE non conferisce alcun potere decisionale al segretario generale.

Infine, la decisione di rigetto, 29 ottobre 1986, del presidente del gruppo andrebbe annullata per incompetenza e violazione della precedente decisione 16 luglio 1986.

In *via ulteriormente subordinata,* le ricorrenti fanno valere che a causa della loro situazione personale avrebbero dovuto beneficiare di un'ulteriore proroga per il trasferimento a Bruxelles.

Il *Parlamento* osserva che, quanto al mezzo dedotto dall'*inadempimento del contratto di lavoro,* la sede di lavoro è modificabile unilateralmente, salvo un preavviso di tre mesi. In ogni caso, la decisione di trasferimento rientra nel potere discrezionale in materia di assegnazione del personale di cui è titolare l'APN in forza dell'art. 7 dello statuto (suscettibile di applicazione analogica agli agenti temporanei, in conformità dell'art. 10 del regime applicabile agli altri agenti).

Quanto alla *regolarità delle decisioni in causa,* il Parlamento ritiene passibili di un sindacato giurisdizionale di legittimità solo

le decisioni 17 giugno e 1° luglio 1986 della presidenza del gruppo del PPE, mentre la decisione del giugno 1984 è inesistente, la decisione 10 luglio 1985 dell'ufficio di presidenza è un atto generale non impugnabile e la lettera 16 luglio 1986 del segretario generale del gruppo è una semplice notificazione di una precedente decisione.

Ad ogni modo, in relazione ai motivi d'illegittimità riguardanti il complesso delle decisioni controverse, il Parlamento sottolinea che:

a) il comitato paritetico aveva emesso il suo parere il 18 luglio 1985 e in occasione delle sue riunioni del 17 e del 19 giugno 1986 aveva preso atto con soddisfazione che la presidenza si era conformata a detto parere nell'adottare le decisioni 17 giugno e 1° luglio 1986 sul trasferimento a Bruxelles;

b) la comunicazione del segretario generale del Parlamento (doc. PE 107.136), cui si richiamano le ricorrenti, è rivolta al personale del segretariato generale del Parlamento e non riguarda gli agenti assunti dai gruppi politici;

c) si è dato modo alle ricorrenti di far valere il loro punto di vista sui trasferimenti; ad ogni modo, l'art. 38 dello statuto non si applica per analogia agli agenti temporanei;

d) poiché la decisione di trasferimento a Bruxelles riguarda tutti i consiglieri al seguito delle commissioni parlamentari nonché le loro segretarie, è infondata la critica relativa all'applicazione di criteri irrazionali nella selezione del personale da trasferire.

Il Parlamento respinge altresì l'esistenza di vizi inficianti, specificamente, ciascuna delle decisioni in causa. In particolare, per quel che riguarda la pretesa decisione del giugno 1984, il Parlamento osserva che le relative censure sono prive di oggetto in quanto nessuna decisione era stata presa in tale data.

Quanto alla decisione 10 luglio 1985 dell'ufficio di presidenza del gruppo del PPE, il Parlamento, pur contestandone l'impugnabilità, respinge le asserzioni delle ricorrenti sulle discussioni svoltesi in seno all'ufficio di presidenza del gruppo del PPE e fa osservare che, quando essa fu adottata, l'ufficio di presidenza era regolarmente costituito, essendosi aumentato il numero dei vicepresidenti con decisioni 18 e 26 luglio 1984.

In relazione alle due decisioni 17 giugno e 1° luglio 1986 della presidenza del gruppo del PPE, il Parlamento sostiene che la loro adozione è avvenuta in stretta osservanza delle disposizioni del regolamento interno del gruppo del PPE sulla ripartizione delle rispettive competenze dei diversi organi. Infatti, secondo l'art. 10 di detto regolamento, nel caso di specie l'ufficio di presidenza del gruppo doveva adottare la decisione di principio sul trasferimento a Bruxelles, mentre, secondo l'art. 12 del medesimo regolamento, la decisione di eseguire il trasferimento era di competenza della presidenza.

Quanto alla lettera 16 luglio 1986 del segretario generale del gruppo del PPE, il Parlamento fa valere che essa non conteneva alcuna decisione autonoma, limitandosi a co-

municare agli interessati la decisione di trasferimento adottata dalla presidenza.

Infine, per quanto concerne la decisione 29 ottobre 1986 del presidente del gruppo del PPE, il Parlamento sottolinea che essa emana dall'APN e non è in contraddizione col contenuto della lettera 16 luglio 1986 del segretario generale del gruppo del PPE.

Quanto alle doglianze sul termine di un anno accordato per l'esecuzione del trasferimento, il Parlamento mette in evidenza che, secondo l'art. 7 dello statuto, il trasferimento di un dipendente avviene nel solo interesse del servizio, come confermato dalla sentenza della Corte 14 luglio 1977, Geist/Commissione (causa 61/76, Racc. 1977, pag. 1419). Comunque, nella fattispecie il Parlamento aveva tenuto pienamente conto dei problemi personali dei dipendenti interessati, dando loro in ultimo luogo un preavviso di dodici mesi e fissando una data compatibile con le esigenze scolastiche dei loro figli.

Giacinto Bosco
giudice relatore